

## **Proposta di legge**

### **“Interventi finalizzati al sostegno delle piccole e medie imprese. Credito d'imposta regionale”**

#### **RELAZIONE**

La crisi economica sta provocando in diversi settori dell'economia nazionale ed internazionale numerose difficoltà con pesanti ricadute anche in ambito locale che non possono lasciare indifferente il legislatore regionale.

Il Sud, in particolare, dovrebbe risentire di due elementi specifici di debolezza: una contrazione della spesa per consumi maggiore che nel resto del Paese, ed una dinamica occupazionale negativa per il secondo anno consecutivo.

Inoltre, il rallentamento della crescita delle esportazioni nel 2009 sarà ancora più accentuato nel Meridione, che è in assoluto l'area del Paese nella quale i consumi delle famiglie conosceranno la più sensibile flessione.

I dati riferiti alla nostra regione non sono quindi incoraggianti: procede il trend di bassissima crescita, aumenta la disoccupazione, si riduce la nascita dell'imprenditoria, aumenta la cessazione delle attività microimprenditoriali anche in settori un tempo trainanti, quali il turismo e l'agricoltura.

Ed è proprio sulle microimprese che la nostra Regione deve soffermarsi: questo mondo produttivo e di servizi, fatto di piccole attività artigianali, commerciali, di pubblici esercizi e delle libere professioni, la cui importanza è confermata da diversi dati.

È proprio in queste aziende con meno di 10 addetti che si concentra circa il 95% delle imprese italiane (pari ad un valore assoluto di 4.117.500 unità), il 47,7% degli addetti totali (pari a 7.918.200 lavoratori), il 29% del fatturato e quasi il 34% del valore aggiunto nazionale.

Nel 2008 a fronte di 110.000 mila nuovi posti di lavoro che si sono creati, ben 89.570 sono stati garantiti dalle aziende da 1 a 9 addetti (pari all'81,4% del totale).

E il Sud è la macro area territoriale dove l'incidenza è più alta: addirittura il 97,7% del totale.

Dunque, il vero motore della nostra economia che, però, a fronte di questa grossa crisi economica, rischia di subire un drastico ridimensionamento.

Appare, pertanto, necessario porre rimedio a siffatta situazione con un piano articolato di interventi pubblici finalizzato da un lato, a limitare gli effetti economici e sociali più aspri e, dall'altro, al sostegno e al potenziamento delle imprese e dei sistemi economici locali con le migliori potenzialità di crescita.

Individuare misure che favoriscano l'attrazione di attività produttive nelle nostre aree, incentivare gli investimenti delle imprese e stimolare la domanda interna, quindi rendere le nostre aziende più competitive attraverso una razionalizzazione e specializzazione della strumentazione produttiva e occupazionale, è questa la sfida da affrontare a maggior ragione nel Mezzogiorno e in Calabria dove il peso del settore pubblico è comparativamente ben più elevato e le condizioni di ritardo strutturale più evidenti.

Dopo tanto parlare di politiche a favore dello sviluppo dell'imprenditoria nel Sud, oggi, sulla scorta delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea l'attenzione, a nostro avviso, deve ricadere sul pacchetto normativo della cosiddetta "fiscalità di vantaggio per il Sud", quel tipo di strategia che ha permesso ad esempio all'Irlanda di attrarre investimenti stranieri e di potenziare la crescita economica.

E' utile procedere in tal senso anche sul nostro territorio, mediante un intervento legislativo che miri al richiamo di investitori privati in Calabria attraverso uno strumento fiscale particolarmente vantaggioso, il "**credito d'imposta**", fortemente apprezzato alla sua introduzione da imprenditori e sindacati per le caratteristiche di automatismo.

Il credito d'imposta nazionale costituisce un regime di aiuti concessi sotto forma di agevolazione fiscale ed è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Analogamente il Credito di Imposta Regionale, già programmato da altre regioni, quali ad esempio la Campania e la Sicilia, consiste nel concedere un ulteriore sconto sulla tassazione complessiva delle imprese che effettuano investimenti sul territorio regionale relativi all'acquisizione sia strumentale che occupazionale.

Le finalità sono di stabilizzare il credito d'imposta che da strumento straordinario di agevolazione diviene un cardine delle politiche regionali ordinarie di incentivo al sistema produttivo e di calibrare adeguatamente lo strumento sulle specificità del tessuto economico regionale.

Dunque, usare la fiscalità di vantaggio per incoraggiare le spese per l'innovazione delle imprese, in luogo dei tradizionali incentivi finanziari il cui

impiego è sempre sottoposto al rischio di disperdere l'utilità del denaro pubblico su soggetti potenzialmente inefficienti, può presentare diversi vantaggi.

Il principale di questi è che con i bonus fiscali si premiano, al netto di eventuali manovre elusive, le imprese "di successo".

Se, quindi, si ritiene che le risorse pubbliche debbano essere destinate a fini di efficienza, e le misure che incoraggiano l'innovazione dovrebbero certamente avere questo obiettivo, il credito d'imposta è uno strumento appropriato.

Infatti, lo stesso può essere utilizzato solo se il soggetto cui è stato attribuito ha un debito verso l'Erario: tale condizione si verifica quando ci sono imposte dirette e Iva da versare (cui corrisponde una gestione economica positiva) o debiti verso gli istituti di previdenza (conseguenti all'utilizzo di lavoratori).

Un analogo ragionamento non può essere sviluppato nel caso degli incentivi finanziari, per i quali nessuna valutazione ex ante (di tipo prospettico) può evitare che il supporto vada a un soggetto che, poi, si dimostrerà invece incapace di reggere da solo il mercato.

Ma la valutazione circa l'efficacia dell'applicazione di tale strumento va fatta anche in un altro senso, e cioè interrogandosi su quale sia l'impatto della fiscalità di vantaggio e dunque del credito d'imposta regionale sull'attività d'impresa.

La risposta è insita: "qualsivoglia iniziativa imprenditoriale, a seconda del trattamento fiscale vigente, sarà distorta riguardo alla scelta dello strumento con cui finanziare il proprio progetto d'investimento, riguardo alla scelta dei fattori produttivi da utilizzare (capitale e lavoro), riguardo alla localizzazione dell'investimento, riguardo alla dimensione dell'impresa".

La presente proposta di legge rubricata "**Interventi finalizzati al sostegno delle piccole e medie imprese. Credito d'imposta regionale**" ha come obiettivo quello di promuovere azioni di sviluppo del sistema produttivo regionale calabrese attraverso l'istituzione di regimi di aiuto alle imprese nella forma del credito d'imposta o bonus fiscale di cui agli artt. 4 e 7 del ddl 123/98.

Essa, trova il suo fondamento in una considerazione di fondo: perché vi sia sviluppo nella nostra Regione è necessario che essa sia messa nelle stesse condizioni di quelle regioni che, vuoi per fattori geografici, storici, sociali o semplicemente inerenti alla loro dotazione di infrastrutture, si prestano alla nascita di nuove imprese.

Più che di fiscalità di vantaggio potremmo parlare di “fiscalità compensativa”, un modo per controbilanciare i tanti fattori di arretratezza che fino ad oggi hanno scoraggiato la localizzazione di attività produttive in Calabria.

Tra l'altro un simile strumento può contribuire a favorire un processo di emersione di imprese che sino ad oggi hanno operato in nero, ed anche la creazione di opportunità di lavoro per i giovani, dunque un tassello fondamentale per favorire lo sviluppo socio-economico della Regione Calabria.

La legge è composta da sei articoli.

L'art. 1, nell'indicare le finalità della legge, precisa che il sistema di concessione di aiuti è realizzato secondo criteri di rapidità, semplificazione ed efficacia, in conformità con i principi fondamentali statali e con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

L'art. 2 istituisce il credito d'imposta regionale per la realizzazione di nuovi investimenti di produzione, riconoscendo alle imprese che, per l'appunto, intendono realizzare nuovi investimenti sul territorio regionale sostegni ed agevolazioni fiscali che consentono la compensazione di imposte e tasse dovute per lo stesso periodo d'imposta in cui è realizzato l'investimento.

L'art. 3, invece, disciplina il credito d'imposta regionale per la crescita occupazionale, riconoscendo alle imprese ubicate sul territorio regionale o aventi su di esso una sede secondaria, aiuti ed agevolazioni fiscali per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato o determinato in incremento rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

L'art. 4 demanda alla Giunta Regionale il compito di emanare un apposito regolamento per definire l'attuazione del credito d'imposta, la ripartizione delle risorse tra i due diversi tipi di aiuto, nonché l'individuazione dei settori d'intervento.

L'art. 5 prevede la stipula di una apposita convenzione tra la Regione, il Ministero dell'Economia e Finanza e l'Agenzia delle Entrate per regolamentare la procedura di accesso alle agevolazioni, le modalità di utilizzo del credito e le relative procedure di verifica.

L'art. 6, rubricato norma finanziaria, dispone che agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge, che saranno quantificati ogni anno con legge di bilancio, si farà fronte attingendo alle risorse comunitarie 2007-2013.

Art. 1  
**(Finalità)**

1. La Regione Calabria, al fine di sostenere l'occupazione nell'ambito del proprio territorio, promuove azioni di sviluppo del sistema produttivo regionale attraverso l'istituzione di regimi di aiuto alle imprese.
2. Il sistema di concessione di aiuti, tenendo conto delle esigenze del mercato, è realizzato secondo criteri di rapidità, semplificazione ed efficacia, in conformità con i principi fondamentali statali e con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Art. 2  
**(Credito d'imposta regionale per la realizzazione di nuovi investimenti di produzione)**

1. Alle imprese che intendono realizzare nuovi investimenti sul territorio regionale, diretti all'acquisizione, anche nella forma di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, sono riconosciuti sostegni attraverso la procedura automatica e nella forma del credito d'imposta o bonus fiscale di cui agli artt. 4 e 7 del ddl 123/98.
2. Tali sostegni, differenziati per singoli settori d'intervento, in conformità e nel rispetto dei limiti d'intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione Europea, non sono cumulabili con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell'agevolazione.
3. L'ammontare dell'agevolazione spettante è calcolato applicando all'importo complessivo dell'investimento ammissibile sostenuto nel periodo d'imposta, le intensità di aiuto previste dal regolamento di cui all'art. 4, che definisce e disciplina i singoli settori d'intervento.
4. L'aiuto consiste nella possibilità per i beneficiari di portare il credito in compensazione di imposte e tasse dovute per lo stesso periodo d'imposta in cui è realizzato l'investimento.
5. L'aiuto può essere revocato nel caso in cui i beni agevolati non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione; nel caso in cui i beni siano dismessi, ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati ad altre strutture produttive entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione.
6. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non è esercitato il riscatto.

7. Per la fruizione dell'aiuto occorre che il beneficiario predisponga e presenti apposito formulario al soggetto competente, redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione e contenente una serie di informazioni inerenti all'impresa e all'investimento.

### Art. 3

#### **(Credito d'imposta regionale per la crescita occupazionale)**

1. Il credito d'imposta per la crescita occupazionale vuole favorire l'incremento dell'occupazione stabile anche attraverso nuove opportunità d'inserimento nel mondo del lavoro.

2. Alle imprese ubicate sul territorio regionale o aventi sullo stesso una sede secondaria, che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti, sono riconosciuti sostegni attraverso la procedura automatica e nella forma del credito d'imposta o bonus fiscale di cui agli artt. 4 e 7 ddl 123/98, nel rispetto dei limiti di intensità stabiliti dalla Commissione Europea.

3. L'agevolazione è concessa per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato o determinato in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

4. Tale agevolazione è concessa anche per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato secondo la regola de minimis.

5. Le assunzioni saranno effettuate durante il periodo d'imposta fissato con provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione e mantenute per un periodo di almeno tre anni.

6. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, secondo le priorità fissate nel regolamento di cui all'art.4. essa è utilizzabile, nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente secondo le modalità previste dal ddl 123/98 art. 7 comma 3 e 4.

7. L'agevolazione spetta se sono osservati i contratti collettivi nazionali, nonché le prescrizioni per la salute e per la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia delle categorie protette; l'agevolazione spetta altresì se è mantenuto il livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni e per il periodo indicato nei commi precedenti.

Art. 4  
**(Modalità di attuazione)**

1. La Giunta Regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento per l'attuazione di quanto disposto negli artt. 2 e 3.
2. Con il medesimo regolamento la Giunta Regionale procede alla ripartizione delle risorse, individuate e assegnate al programma di sostegno alle imprese, tra i due diversi tipi di aiuto, nonché all'individuazione dei settori d'intervento in base alle esigenze espresse dal mercato e dal sistema produttivo.

Art. 5  
**(Convenzione)**

1. La procedura di accesso alle agevolazioni, le modalità di utilizzo del credito da parte dei beneficiari della concessione di agevolazione, lo schema di effettuazione delle verifiche necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni, avverranno previa stipula di apposita convenzione tra la Regione Calabria, il Ministero dell'Economia e Finanze e l'Agenzia delle Entrate.

Art.6  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, che saranno quantificati ogni anno con legge di bilancio, si farà fronte attingendo a fondi di bilancio e/o alle risorse comunitarie 2007-2013.